



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Recinzione del fondo: ultime sentenze

Autore: Redazione | 22/06/2021



Colpa del titolare del terreno; abusivo abbandono di rifiuti; reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Sussiste la responsabilità del proprietario per trasformazione del terreno in discarica abusiva? Per scoprirlo, leggi le **ultime sentenze sulla recinzione del**

fondo.

Mancata recinzione del fondo: responsabilità

In relazione alla responsabilità ex art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del proprietario, l'obbligo di diligenza su di esso gravante va sempre valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato. In tale ottica, la **mancata recinzione del fondo**, con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti, non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà e non un obbligo.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 13/10/2020, n.2595

L'omessa recinzione del fondo

È illegittima l'ordinanza ex art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 emessa nei confronti del proprietario di un fondo su cui siano stati abusivamente abbandonati rifiuti da parte di terzi ignoti ove non sia dimostrata la effettiva responsabilità del destinatario, quantomeno a titolo di colpa, a seguito di una compiuta istruttoria avvenuta in contraddittorio con i soggetti interessati.

L'**omessa recinzione del fondo**, integrando una condotta del tutto legittima da parte del proprietario, non può essere assunta dall'amministrazione quale indice della colpa del titolare del terreno, posto che la chiusura del fondo costituisce una mera facoltà del proprietario, ai sensi dell'art. 841 c.c., giammai un obbligo.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 03/03/2020, n.495

La recinzione di un fondo e le condizioni di degrado urbano

È illegittima l'ordinanza comunale con cui il responsabile di settore ha ordinato la

recinzione del terreno di proprietà degli interessati, richiamando condizioni di degrado urbano dovute alla asserita occupazione del terreno da parte di nomadi e zingari. Per principio generale di diritto (cfr. art. 841 c. c.) la “chiusura del fondo” costituisce, infatti, una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può, dunque, ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza. Anche in materia di abbandono di rifiuti l’eventuale mancata recinzione del fondo — peraltro «con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti — non costituisce di per sé la prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando una facoltà dello stesso e non un suo specifico obbligo.

D'altronde, se anche si dovesse ravvisare un **fondamento normativo all’obbligo di recinzione**, resterebbe comunque da considerare che un obbligo di condotta di tal genere andrebbe valutato secondo criteri di ordinaria diligenza e, quindi, di proporzionata e ragionevole esigibilità, che nella specie non sono neppure astrattamente invocabili, atteso che — i paventati pericoli per la salute dei residenti, asseritamente causati dallo stazionamento di automezzi sul terreno, risultano essere frutto di affermazioni non supportate da alcun effettivo accertamento.

T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 11/09/2018, n.529

Mancata recinzione del fondo: è prova della colpevolezza del proprietario?

In tema di **smaltimento dei rifiuti**, la mancata recinzione del fondo, con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti, non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà e non un obbligo. È ben diverso il mantenere in stato di corretta manutenzione e di pulizia le opere gestite, dal rimuovere gli effetti prodotti sulle opere gestite da atti illeciti commessi da terzi ignoti.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 22/12/2017, n.1356

La responsabilità per colpa

In relazione alla responsabilità ex art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del proprietario per mancata recinzione del fondo - che non è oggettiva, ma dolosa o colposa - l'obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto, ma solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato; in tale ottica la mancata recinzione del fondo - con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti - non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà, e non un obbligo.

Consiglio di Stato sez. IV, 15/12/2017, n.5911

Valutazione dell'obbligo di diligenza

L'obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato; in tale ottica la mancata recinzione del fondo, con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti, non può comunque costituire di per sé **prova della colpevolezza del proprietario**, rappresentando la recinzione una facoltà e non un obbligo (nel caso in esame un Consorzio destinatario di un'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti otteneva l'annullamento della stessa per difetto dell'elemento soggettivo in capo allo stesso poiché non accertato dalla P.A.).

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 24/03/2017, n.287

Condotta illecita del terzo

La condotta illecita del terzo, in via generale, non è sufficiente ad escludere la responsabilità del proprietario per la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva, né ad interrompere il nesso di causalità tra la sua condotta colposa e l'evento verificatosi, quando quest'ultimo costituisce un fatto prevedibile e prevenibile.

Tuttavia, nel caso – come quello di specie, in cui il proprietario dimostri in giudizio di aver ripetutamente denunciato gli illeciti **sversamenti di rifiuti** che avvenivano nella sua proprietà ad opera di terzi e di aver adottato, attraverso la recinzione del fondo, le misure ordinariamente adottate dai proprietari dei fondi limitrofi, non può essere considerato corresponsabile dell'**abbandono abusivo dei rifiuti** e non può essere destinatario del potere di ordinanza di cui all'art. 192 d.lg. n. 152 del 2006.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 03/12/2016, n.5598

Fondo collocato sul ciglio di una strada provinciale e obbligo di recinzione

In tema di **responsabilità del proprietario di un fondo** per abbandono di rifiuti, non sussiste, in generale, in capo ad esso un obbligo di recinzione del fondo; tuttavia, occorre tener conto delle circostanze del caso concreto, sicché è da ritenere tale obbligo sussistente in presenza di un fondo collocato sul ciglio di una strada provinciale, ovvero sia di un luogo agevolmente raggiungibile, sul quale è stata riversata una quantità di rifiuti di ogni genere così notevole che il proprietario non poteva non averla notata.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 04/06/2009, n.1006

Responsabilità del proprietario dell'area per dolo o colpa

È illegittima l'ordinanza ex art. 192 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 emessa nei confronti del proprietario di un fondo su cui siano stati abusivamente abbandonati rifiuti da parte di terzi ignoti ove non sia dimostrata la effettiva responsabilità del destinatario, quantomeno a titolo di colpa, a seguito di una compiuta istruttoria avvenuta in contraddittorio con i soggetti interessati.

L'eventuale mancata recinzione del fondo non costituisce di per sé la **prova della colpevolezza del proprietario** costituendo una facoltà dello stesso e non un suo specifico obbligo.

Consiglio di Stato sez. V, 19/03/2009, n.1612

Rete metallica di recinzione del fondo

Per integrare la fattispecie oggettiva del reato di cui all'art. 392 cod. pen. è sufficiente anche il mutamento della destinazione o della utilizzazione della cosa, indipendentemente dalla sua fisica alterazione e dal verificarsi di danni materiali.

(Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso nel quale si deduceva che non integrasse il suddetto reato l'abbattimento, senza danni, della rete metallica di recinzione del fondo posta dal proprietario confinante).

Cassazione penale sez. VI, 17/12/2008, n.6187

Provvedimento emanato dal sindaco

Non sussiste il vizio di incompetenza per l'ordinanza con cui il sindaco del comune di Calimera ingiungeva al ricorrente la recinzione del fondo di sua proprietà sul presupposto che l'atto avrebbe dovuto essere adottato dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale e non dal sindaco; infatti, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, si ricava che trattasi di provvedimento emanato dal sindaco, quale ufficiale del governo, ai sensi dell'art. 50 comma 5, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, disposizione che consente al sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 08/05/2003, n.2950

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Costituisce condotta idonea ad integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) quella posta in essere dal proprietario di un fondo il quale, onde impedire l'esercizio, già in atto, di una pretesa servitù di passaggio di cui contesti la sussistenza (nella specie, sostenendo che il passaggio era stato consentito in passato per mera tolleranza), effettui la recinzione del fondo medesimo.

Cassazione penale sez. VI, 05/04/2001, n.15972